QUESTIONI APERTE

Letture dibattimentali - Imputato di reato collegato

La decisione

Letture dibattimentali - Imputato di reato collegato - Testimone assistito - Interrogatorio di garanzia (Cost., artt. 3, 111; C.p.p., artt. 12, lett. a) e c), 64, co. 3, lett. c), 197, 197-bis, 210, co. 1, 294, 371, co. 2, lett. b), 512, 513).

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, co. 2, lettera b), che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, co. 3, lettera c), sia stato citato per essere sentito come testimone.

CORTE COSTITUZIONALE, 20 ottobre 2020 (ud. 23 settembre 2020), n. 218 – MORELLI, *Presidente* – PETITTI, *Relatore*.

Letture dibattimentali e dichiarazioni *erga alios* dell'imputato di reato collegato: alcuni rilievi alla luce della sentenza n. 218/2020 della Corte costituzionale.

Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la lettura, per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato collegato in sede di interrogatorio di garanzia. Dopo aver esaminato le motivazioni alla base della decisione, il contributo si sofferma sulla figura del testimone assistito e sulla disciplina delle letture dibattimentali, mettendo in evidenza alcune prassi distorsive che potrebbero determinarsi a seguito della pronuncia.

Readings of pre-trial acts and statements erga alios of the defendant of a crime connected: some remarks in light of the Constitutional Court judgment n. 218/2020.

With the decision under the examination, the Constitutional Court decided that the statements of the defendant of a crime connected – which are released during the interrogation by the judge after arrest – could be read in the case of supervening unrepeatability. After the analysis of the reasons that came up with the decision, the paper examines the figure of assisted witness and the regulation of the reading of the pre-trial acts, prospecting some distorting practices which could occur due to the pronouncement.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La decisione della Corte. – 3. Alcune osservazioni in materia di acquisto della qualifica di testimone assistito e di letture dibattimentali. – 4. Considerazioni conclusive.

1. *Premessa*. Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, co. 1 c.p.p.¹, per violazione

¹ Il *corpus* dell'art. 512 c.p.p., rubricato "Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione", è il seguente: «1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza

dell'art. 3 della Carta fondamentale, nella «parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato² a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b)³, che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), sia stato citato per essere sentito come testimone»⁴.

Può così sintetizzarsi la vicenda processuale nel corso della quale è stata sollevata la questione: S.M.S., imputato per i reati aggravati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e sottoposto a misura cautelare, in sede di interrogatorio di garanzia di fronte al giudice per le indagini preliminari, ricevuti gli avvertimenti prescritti dall'art. 64, co. 3 c.p.p.⁵, rilasciava contributi accusatori nei confronti dei pubblici ufficiali che avevano proceduto al suo arresto (per il possesso di alcuni involucri di sostanza stupefacente del tipo eroina) e con i quali aveva ingaggiato una colluttazione.

Gli agenti venivano, perciò, rinviati a giudizio per i reati di cui agli artt. 110, 582, 61 n. 9 c.p., 110, 479 in relazione all'art. 476, co. 2, c.p. e 605 c.p. Aperto il dibattimento, il Tribunale di Roma ammetteva, con ordinanza emessa in udienza, l'esame testimoniale del S.M.S., ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p., in qualità di imputato in procedimento collegato ex art. 371, co. 2, lett. b) c.p.p. Veniva, però, accertata l'irreperibilità sopravvenuta del dichiarante, il quale, a seguito della definizione della propria posizione, era stato scarcerato in data 11 gennaio 2017. Alla luce delle vane ricerche effettuate, il pubblico ministero chiedeva l'acquisizione, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., del verbale dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p.

preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione. // 1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240».

² Il collegamento fra reati a cui si allude è quello c.d. "probatorio", che si determina, secondo quanto previsto dall'art. 371, co. 2, lett. b) c.p.p., qualora «si tratt[i] di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza».

³ Nel prosieguo, anche "imputato di reato collegato probationis causa" o, semplicemente, "imputato di reato collegato".

⁴Corte cost., n. 218 del 2020.

⁵ Nello specifico, l'art. 64, co. 3 c.p.p. prevede che «prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis».

Con ordinanza del 27 giugno 2019⁶, il Tribunale di Roma sospendeva il giudizio in corso e sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512, per violazione degli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non sancisce, in caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione, l'acquisizione delle dichiarazioni rilasciate dall'imputato in procedimento collegato in sede di interrogatorio di garanzia, ritenendo tale esclusione non soltanto contraria ai principi del giusto processo e di non dispersione dei mezzi di prova⁷, ma altresì irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza.

2. La decisione della Corte. Dopo aver confermato la fondatezza della questione sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., la Corte costituzionale effettua una breve ricognizione delle norme codicistiche rilevanti⁸; al termine, valuta come corretta la premessa enunciata dal giudice rimettente secondo cui il quadro normativo non permette la lettura, nel corso del dibattimento, delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di reato collegato ex art. 371, co. 2, lett. b) c.p.p., nel caso in cui le stesse siano divenute irripetibili a seguito dell'impossibilità di sottoporre lo stesso ad esame. Il costrutto argomentativo della Corte si basa sulle seguenti considerazioni: da una parte, l'art. 513, co. 2 c.p.p.⁹, attiene alle dichiarazioni rese dal solo impu-

⁶ In Gazzetta Ufficiale, I' Serie Speciale, n. 44 del 30 ottobre 2019, 81-84.

⁷ Tale richiamo appare anacronistico; come noto, infatti, il principio di non dispersione dei mezzi di prova è stato affermato *claris verbis* dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 255 del 1992. Avversato fortemente dalla dottrina, che riscontrava nella sua enunciazione il tentativo, se non l'effettiva riuscita, di un ritorno ad un sistema inquisitorio, siffatto principio dovrebbe essere stato definitivamente superato (il condizionale è d'obbligo) mediante la riforma costituzionale del 1999 (legge 23 novembre 1999, n. 2). Per un'analisi approfondita del principio, v. DOMINIONI, *Un nuovo* idolum theatri: *il principio di non dispersione probatoria*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 1997, 3, 736 e ss.

 $^{^{\}rm s}$ In particolare, il Giudice delle leggi si sofferma sugli artt. 512, 513, 210 e 197-bis c.p.p.

Si riporta, per favorire una migliore comprensione, il testo dell'art. 513 c.p.p., rubricato "Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare": «1. Il giudice, se l'imputato è assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4. 2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, comma 1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contradditorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti. // 3. Se le di-

tato in procedimento connesso ai sensi della lett. a) dell'art. 12 c.p.p.¹⁰, e ciò in ragione dell'espresso richiamo effettuato dalla disposizione all'art. 210, co. 1 c.p.p.¹¹; dall'altra, l'elencazione tassativa contenuta nel disposto dell'art. 512 c.p.p., e relativa agli atti dei quali può darsi lettura, non comprende nel suo novero quelli assunti dal giudice per le indagini preliminari.

Già nel 2006¹² la Corte costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi sul quesito, ma all'epoca, con l'ordinanza n. 112¹³, la questione di legittimità costituzionale era stata ritenuta infondata. Pare innanzitutto opportuno approfondire le motivazioni espresse in quel provvedimento.

Preliminarmente, va osservato che il caso al tempo sottoposto all'attenzione della Corte atteneva ad un soggetto imputato in procedimento connesso, che aveva rilasciato dichiarazioni *erga alios* in sede di interrogatorio di garanzia e che era deceduto a seguito della definizione della propria posizione con sentenza passato in giudicato.

La Corte inaugurava la parte motiva del proprio provvedimento con la considerazione per cui il giudice rimettente aveva errato nel ritenere inapplicabile

chiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511».

L'art. 12 c.p.p. statuisce che: «si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri». In particolare, la lett. a) individua la c.d. connessione "forte", che si configura quale connessione necessariamente plurisoggettiva. La lett. b), al contrario, riguarda la connessione, necessariamente monosoggettiva, fondata sul concorso formale di reati e sul vincolo della continuazione; infine, la lett. c) identifica la c.d. connessione "debole" o "teleologica".

ⁿ Cfr. Art. 210, co. 1 c.p.p.: «Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio».

In verità, la lacuna normativa era stata portata all'attenzione della Corte anche nel 2003; in quel caso, però, era stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il giudice rimettente aveva omesso «di precisare quale fosse la posizione processuale del soggetto che è stato giudicato separatamente nel momento in cui aveva reso le dichiarazioni di cui è successivamente divenuta impossibile la ripetizione» e non aveva chiarito «se tali dichiarazioni erano state raccolte nell'ambito di un procedimento cumulativo a carico anche dell'attuale imputato o in un procedimento diverso». Cfr. Corte cost., ord. n. 164 del 2003.

Torino, 2009, 311-316.

Corte cost., ord. n. 112 del 15 marzo 2006, in www.giurcost.org. Per un commento analitico dell'ordinanza si rinvia a Di Paolo, Preziose puntualizzazioni sugli artt. 512 e 513 c.p.p., in Giur. cost., 2006, 3, 2569-2581. Effettua alcune considerazioni sulla pronuncia anche Rafaraci, Dichiarazioni erga alios, letture e "impossibilità sopravvenuta": l'art. 513 c.p.p., in Eccezioni al contraddittorio e giusto processo. Un itinerario attraverso la giurisprudenza, a cura di Di Chiara, Torino, 2009, 311-316.

al caso in questione l'art. 513 c.p.p., sul presupposto che il dichiarante avesse già assunto la qualifica di testimone assistito, *ex* art. 197-*bis*, co. 1 c.p.p. Ed invero, secondo i giudici di Palazzo della Consulta il momento funzionale alla valutazione definitiva della qualifica del dichiarante era rappresentato esclusivamente dalla dichiarazione dibattimentale; cosicché, prima di questa, la «concreta veste formale rivestita dal soggetto» risultava «meramente ipotetica» in *fieri*.

Allorquando, in ragione dell'impossibilità di procedere all'esame del dichiarante, la qualifica fosse rimasta ad uno stato puramente potenziale, quest'ultima – considerava la Corte – non poteva in alcun modo prevalere sulla condizione processuale che il soggetto rivestiva all'atto delle dichiarazioni di cui sarebbe poi sopraggiunta l'irripetibilità, posto che tale condizione risultava «definitivamente cristallizzata alla morte del soggetto medesimo ed indifferente, pertanto, alla sequenza dei successivi eventi processuali».

In altri termini, «nella prospettiva del regime delle letture e, quindi, di una utilizzazione processuale estranea al contraddittorio», l'elemento dirimente per stabilire la qualifica del soggetto era rappresentato dal suo *status* processuale al momento delle dichiarazioni divenute irripetibili.

D'altra parte – puntualizzava il Giudice delle leggi – «è proprio in funzione di questa condizione soggettiva che gli artt. 512 e 513 cod. proc. pen. hanno rispettivamente calibrato la corrispondente disciplina delle letture: il primo, con riferimento alla condizione delle persone informate sui fatti e che rivestiranno in dibattimento la qualità di testimoni (donde la mancata previsione di dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari nel corso delle indagini); il secondo, con riferimento a quella di soggetti a vario titolo ed in varia forma "compromessi" rispetto al tema del procedimento, e che perciò in sede dibattimentale assumeranno la qualità di dichiaranti diversa da quella del testimone "puro"».

Alla luce delle riflessioni sopra riportate, la Corte concludeva nel senso che il caso sottoposto al giudice rimettente poteva trovare confacente soluzione nella disciplina prevista dall'art. 513 c.p.p.: d'altronde, il soggetto era coimputato nel medesimo procedimento e tale condizione processuale non poteva cedere il passo ad una diversa «qualità dichiarativa meramente eventuale e mai effettivamente acquisita».

Ma, nella sentenza che qui si commenta, la Corte costituzionale procede ad un radicale ripensamento. Accade così che il Giudice delle leggi colleghi

l'acquisizione della qualifica di testimone – puro o assistito – non alla dichiarazione dibattimentale, bensì all'attribuzione degli specifici obblighi, conseguente alla citazione o all'ammissione del giudice e, ancora prima, all'avvertimento rivolto, ai sensi dell'art. 64, co. 3, lett. c) c.p.p., all'imputato in procedimento connesso o collegato.

La novella legislativa del 2001, l'introduzione della figura del testimone assistito e la «correlata contrazione dell'ambito di operatività» dell'art. 210 c.p.p. avrebbero acuito – secondo la Corte – le lacune normative già presenti in materia di letture dibattimentali, lasciando fuori dallo spettro prescrittivo degli art. 512 e 513 c.p.p. proprio l'eventualità che non passibili di ripetizione siano le dichiarazioni rilasciate in sede predibattimentale dalla nuova figura soggettiva prevista dall'art. 197-bis c.p.p.

Nonostante tale esclusione, una volta assimilata la figura del testimone assistito a quella del testimone puro, non rimane che sancire l'applicabilità dell'art. 512 c.p.p. alla persona da sentire ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p., nel caso in cui il suo esame dibattimentale sia compromesso da un'impossibilità sopraggiunta di natura oggettiva: d'altronde – ricorda la Corte – lo stesso art. 512 c.p.p. è «norma di riferimento e residuale in tema di recupero degli atti a contenuto dichiarativo di cui sia impossibile la ripetizione in dibattimento per circostanze sopravvenute».

Come già rilevato dal giudice rimettente, però, all'interno dell'elenco di atti di cui si può dare lettura contenuto nell'art. 512 c.p.p., non figurano gli atti compiuti di fronte al giudice per le indagini preliminari; vieppiù, tale disposizione, in quanto deroga eccezionale al principio del contraddittorio nella formazione della prova, non può nemmeno essere oggetto di interpretazione estensiva¹⁵.

Ebbene, è proprio nella mancata considerazione degli atti assunti davanti al giudice per le indagini preliminari che la Corte rileva il profilo di irragionevolezza e di contrasto con l'art. 3 Cost. della disposizione sottoposta alla sua attenzione. I giudici di Palazzo della Consulta rilevano, infatti, come l'attuale formulazione dell'art. 512 c.p.p. consenta la lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione; pertanto, l'assenza di una «identica possibilità per il caso in cui l'atto assunto sia un atto formato dal giudice per le indagini preliminari risulta del tutto irragionevole».

-

¹⁵ In questo senso, v. Corte cost., n. 440 del 2000.

A sostegno della propria decisione, il Giudice delle leggi pone l'accento sulla considerazione per cui le dichiarazioni rese dall'imputato di reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera b) – che abbia assunto la qualità di testimone assistito a seguito dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), ovvero come effetto dell'intervenuta pronuncia nei suoi confronti di sentenza di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. – potrebbero del resto essere acquisite a seguito di lettura, qualora fossero state assunte dal pubblico ministero; questo non può che indurre a ritenere irragionevole «che ciò non sia possibile nel caso in cui l'interrogatorio sia stato assunto dal giudice per le indagini preliminari con le garanzie proprie di tale tipo di atto».

Alla luce di queste considerazioni, dunque la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, co. 1 c.p.p., per violazione dell'art. 3 Cost., risultando assorbita la questione sollevata in riferimento all'art. 111 Cost. ¹⁶.

3. Alcune osservazioni in materia di acquisto della qualifica di testimone assistito e di letture dibattimentali. Le questioni fondamentali poste all'attenzione della Corte Costituzionale e sulle quali ci soffermeremo attengono, da una parte, al momento a partire dal quale l'imputato in procedimento connesso teleologicamente o collegato assume la qualifica del testimone assistito, dall'altra, a quale sia il regime delle letture dibattimentali¹⁷ delle dichiarazioni rilasciate dall'imputato in procedimento connesso o collegato.

Per quanto attiene al primo profilo di analisi, come noto, la figura del testimone assistito è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 1° marzo 2001, n. 63, recante «Modifiche al codice penale e a al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 Costituzione»¹⁸, mediante

¹⁶ In dottrina, v. IANNONE, *La Consulta amplia le letture per irripetibilità accidentale degli atti predibat-timentali. Un rimedio con effetti collaterali pregiudizievoli*², in *www.ilpenalista.it*, il quale esprime forti perplessità circa la decisione della Corte di ritenere assorbita la seconda questione di legittimità. I dubbi sono ulteriormente alimentati dal fatto che la Corte costituzionale non enuncia i motivi alla base dell'assorbimento.

[&]quot; Con riferimento alle letture dibattimentali, v. VENTURA, Le letture dibattimentali, in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher, vol. IV, Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, tomo II, Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, a cura di Spangher, Assago, 2009, 387 ss. L'Autrice pone in evidenza come l'istituto in discussione si configuri alla stregua di un «vettore endoprocessuale di atti di natura probante, poiché soltanto mediante l'adozione delle medesime è possibile recuperare gli esiti di attività compiute ante iudicium e soprattutto di poter loro riconoscere la qualità di "prova dibattimentale"».

¹⁸ Per un'analisi dell'*iter* legislativo che ha portato all'emanazione della legge 63 del 2001 e del suo contenuto, si rinvia a CONTI, *L'imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio e obbligo di verità*,

l'interpolazione degli art. 64 e 210 c.p.p. e con l'introduzione dell'art. 197-bis c.p.p.

Specificatamente, l'ultima disposizione¹⁹ prevede che possa assumere la qualifica di testimone assistito l'imputato in procedimento connesso o di reato collegato, allorquando la sua posizione sia stata definita con sentenza passata in giudicato di condanna, proscioglimento²⁰ o applicazione della pena; ovvero l'imputato in procedimento connesso, ai soli sensi della lett. c) dell'art. 12 c.p.p., o di reato collegato, anche prima che sia stata emessa sentenza irrevocabile, «nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c)», ossia quando, ricevuto l'avvertimento *de quo*, abbia rilasciato contributi informativi sul fatto altrui.

Orbene, nella pronuncia in commento, la Corte costituzionale fa subitaneamente discendere l'acquisto della qualità di testimone assistito per l'imputato di reato collegato ai sensi dell'art. 371, co. 2, lett. b) c.p.p. dall'assunzione degli obblighi testimoniali conseguente alla ricezione dell'avvertimento di cui all'art. 64 co. 3, lett. c) c.p.p.

Tale conclusione non convince fino in fondo; invero, dal dato testuale sembrerebbe che gli obblighi testimoniali non derivino dal mero ricevimento degli avvisi: è fondamentale, altresì, che il soggetto abbia fatto riferimento a circostanze sulla colpevolezza di altri²¹. L'art. 64, co. 3, lett. c) c.p.p., infatti, sta-

Padova, 2003 e a SANNA, L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi. Alla luce del giusto processo, Milano, 2007.

¹⁹ Cfr. Art. 197-*bis* c.p.p. ("Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone."): «1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444. // 2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c). [...]»

²⁰ A questo proposito, si ricorda che il Giudice delle leggi, con le sentenze n. 381 del 2006 e n. 21 del 2017 (in www.giurcost.org), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 197-bis, co. 3 e 6 c.p.p., in quanto contrastanti con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono l'assistenza difensiva e il necessario riscontro ab extra delle dichiarazioni rese dal testimone post iudicatum, quando nei suoi confronti sia intervenuta una sentenza irrevocabile di assoluzione, rispettivamente, «per non aver commesso il fatto» e «perché il fatto non sussiste». Per un approfondimento critico della sent. n. 21 del 2017, v. BORGIA, Imputato assolto per insussistenza del fatto e regole testimoniali, in Cass. pen., 2017, 5, 1829-1837.

²¹ Al riguardo D'ANDRIA, *Le nuove qualifiche soggettive create dalla l. n. 63 del 2001 e la riforma dell'art. 64 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2002, 2, in *www.dejure.it*, § 6, afferma, appunto, che i presupposti della qualifica di testimone assistito sono, in realtà, tre: «che vi sia stato il suddetto preventivo avvertimento; che il soggetto abbia optato per la rinunzia al silenzio; e che il soggetto renda effettivamente dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri».

tuisce che il soggetto «assumerà l'ufficio di testimone» se (e solo se) «renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità altrui».

Parrebbe più corretto, perciò, riconoscere che affinché l'imputato in procedimento connesso *ex* art. 12, lett. c) c.p.p. o collegato possa, poi, essere gravato dagli obblighi testimoniali, derivanti dall'assunzione della qualità soggettiva prevista dall'art. 197-*bis* c.p.p., sia necessario non solo che lo stesso sia destinatario degli avvertimenti all'uopo prescritti, ma anche che si sia determinato a parlare in ordine alla responsabilità altrui.

Messi a fuoco i requisiti imprescindibili per l'acquisizione della qualifica di testimone *post iudicatum*, è essenziale, a questo punto, interrogarsi circa il momento a partire dal quale colui che, debitamente avvertito, faccia riferimento alla responsabilità altrui, la assuma a pieno titolo, se all'atto delle stesse dichiarazioni – come affermato dalla pronuncia in commento – ovvero successivamente, quando venga esaminato in tale veste – come sostenuto dallo stesso Giudice delle leggi nel 2006.

Anzitutto, a favore dell'acquisto postumo o comunque non immediato della qualifica di testimone assistito, concorre la *littera legis*; difatti, l'art. 64, co. 3 lett. c) contempla quale tempo verbale il futuro²², inducendo perciò a pensare che in occasione del primo contributo *erga alios* la qualità di testimone assistito sia esclusivamente potenziale, come d'altra parte si sosteneva nell'ordinanza del 2006.

Non solo: la natura potenziale dello *status* processuale in esame trova ulteriore conferma anche nel testo dell'art. 197-*bis* c.p.p., laddove si statuisce che

²² Al contrario, l'art. 210 co. 6 c.p.p. prevede che se alle persone ivi indicate è dato l'avvertimento previsto dall'art. 64, co. 3, lett. c), c.p.p. e, queste «non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone»; l'utilizzo del tempo presente ha indotto parte della dottrina a ritenere che «il mutamento di qualifica operi immediatamente, a seguito della singola dichiarazione che lo ha determinato»; così testualmente CONTI, L'imputato nel procedimento connesso, cit., 261. Nello stesso senso, SANNA, L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi, cit., 87, a parere della quale la disposizione in esame prefigura «una linea di continuità che, viceversa, non si rintraccia nello spazio segnato dall'art. 64 c.p.p., dove la volontà collaborativa dell'imputato pone le basi e, nel contempo, delimita l'ambito dell'assunzione solo futura dei contributi di stampo testimoniale». In aggiunta, si evidenzia come, nonostante dal dato letterale sembrerebbe sufficiente che il soggetto esprima la volontà di non avvalersi del diritto al silenzio, perché questi assuma la veste di testimone assistito, al contrario, la dottrina maggioritaria ritiene che requisito fondamentale per l'acquisizione della suddetta qualifica non sia la mera rinuncia allo ius tacendi, bensì l'aver rilasciato affermazioni erga alios. Sul punto, si veda BARGIS, voce Testimonianza (dir. proc. pen.), in Enc. Dir., Annali II-1, 2008, 1108; BONZANO, I mezzi di prova, in Procedura penale. Teoria e pratica del processo, diretto da Spangher, Marandola, Garuti, Kalb, vol. I, Soggetti. Atti. Prove, a cura di Spangher, Assago, 2015, 886; Conti, L'imputato nel procedimento connesso, cit., 259; ID., sub Art. 210 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, tomo I, a cura di Giarda, Spangher, Milano, 2017, 2163; SANNA, L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi, cit., 87.

l'imputato in procedimento connesso *ex* art. 12 lett. c) o probatoriamente collegato può essere sentito quale testimone: l'utilizzo della locuzione «può» corrobora il carattere eventuale della successiva audizione del soggetto e, quindi, del cambio di veste.

Si può, pertanto, asserire che l'assunzione della qualifica di testimone assistito abbia caratteri di progressività e necessiti di *step* ben definiti: la ricezione degli avvertimenti di legge²³ e le dichiarazioni sul fatto altrui conseguenti rappresentano esclusivamente la base della trasformazione, in quanto privano *pro futuro* il dichiarante del diritto al silenzio²⁴; perché si certifichi l'acquisizione del nuovo *status* è tuttavia indispensabile che il soggetto sia nuovamente escusso o esaminato, questa volta con gli obblighi di verità. Diversamente opinando, si realizzerebbe un cumulo fra la qualifica di indagato e quella di testimone in sede investigativa, che, come osservato da autorevole dottrina, «risulta escluso dal principio ricavabile dall'art. 63»²⁵.

In altri termini, la trasfigurazione sembra non poter avvenire immediatamente²⁶, ma risulta essenziale uno iato fra l'interrogatorio in cui l'imputato in procedimento connesso ai sensi della lett. c) dell'art. 12 c.p.p. o di reato collegato rilascia, per la prima volta, propalazioni etero-accusatorie e l'occasione in cui lo stesso viene sentito in veste di testimone assistito.

Questa soluzione di continuità, a ben vedere, sussiste certamente laddove si abbia l'esame dibattimentale del soggetto ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p.; ma la cristallizzazione della qualifica soggettiva può avvenire anche in una fase precedente²⁷. Invero, la dottrina²⁸ è abbastanza concorde nel ritenere che il pub-

TONINI, CONTI, *Il diritto delle prove penali*, Milano, 2014, II ed., 271, definiscono l'art. 64, co. 3 lett. c) «il crinale che separa lo *status* di imputato da quello di testimone».

²¹ SANNA, L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi, cit., 97.

²⁵ AMODIO, Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell'imputato sul fatto altrui, in Cass. pen., 2001, 3596.

Sono, altresì, di questa opinione Casiraghi, sub *Art. 64 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., 808 e Mazza, *I protagonisti del processo*, in *Procedura Penale*, Torino, 2017, V ed., 149. Pesci, *Le dichiarazioni rese* contra alios *nelle indagini preliminari: utilizzabilità e valutazione in sede cautelare*, in *Giur. merito*, 2005, 3, 787-788 ritiene che il soggetto dichiarante acquisti «la qualità di (futuro) testimone con le correlative conseguenze» al termine dell'interrogatorio; nello stesso senso BARGIS, voce *Testimonianza (dir. proc. pen.)*, cit., 1107 e Menna, *Le prove dichiarative*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. II, *Prove e misure cautelari*, tomo I, *Le prove*, a cura di Scalfati, Assago, 2009, 153.

²⁷ In questo senso si esprime anche D'ANDRIA, *Le nuove qualifiche soggettive create dalla l. n. 63 del 2001 e la riforma dell'art. 64 c.p.p.*, cit., § 6, secondo il quale il tenore letterale dell'art. 64, co.3, lett. c) c.p.p. sembrerebbe escludere che l'assunzione della qualifica di testimone assistito «si realizzi nel corso della stessa audizione nella quale per la prima volta il soggetto ha reso le dichiarazioni *erga alios*, ma in una successiva (anche se temporalmente ravvicinata) audizione, separatamente verbalizzata».

blico ministero o la polizia giudiziaria delegata che conducano un interrogatorio all'interno del quale l'imputato in procedimento connesso teleologicamente o di reato probatoriamente collegato faccia riferimento a fatti concernenti la responsabilità altrui, possano chiudere il verbale di interrogatorio e aprirne uno nuovo di assunzione di informazioni dal possibile testimone²⁰. In questo senso si avrebbe, già in fase investigativa, un mutamento della condizione soggettiva.

Considerazioni analoghe circa l'acquisto postumo della qualifica di testimone assistito possono essere effettuate, con palmare evidenza, con riguardo all'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, lett. a) c.p.p.; dal combinato disposto degli artt. 197, co. 1 lett. a) e 197-bis, co. 1³¹ c.p.p. sembra desumersi che la conditio sine qua non necessaria all'assunzione della qualifica è rappresentata, non dall'aver espresso un compendio informativo sulla responsabilità altrui, bensì dalla definizione della posizione del soggetto mediante sentenza irrevocabile di condanna, proscioglimento o patteggiamento.

Se, quindi, la trasformazione soggettiva del dichiarante avviene in un momento successivo al rilascio delle prime affermazioni, allora è plausibile riconoscere che in occasione di queste il dichiarante sarebbe da qualificarsi esclusivamente come imputato in procedimento connesso [ai sensi dell'art. 12, lett. a) o c) c.p.p., in ragione della forza del vincolo connettivo] ovvero di reato collegato *ex* art. 371, co. 2 c.p.p.

²⁸ Sul punto si veda anche CONTI, *L'imputato nel procedimento connesso*, cit., 233; CONTI, sub *Art. 197*-bis, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., 2045 e MAZZA, *I protagonisti del processo*, cit., 149.

Si ricorda, infatti, che l'art. 362, co. 1 c.p.p. (rubricato "Assunzione di informazione") prevede la possibilità che il PM assuma informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini e prescrive l'applicazione, fra gli altri, anche dell'art. 197-bis c.p.p. Non solo; il seguente art. 363 c.p.p. ("Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso") statuisce: «Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall'articolo 210, co. 2, 3, 4 e 6. // 2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, co. 2, lettera b)».

³⁰ «Non possono essere assunti come testimoni: a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».

³¹ «L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, co. 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».

D'altra parte, asserire, come si legge nella sentenza de qua, che «ai fini della disciplina della lettura delle dichiarazioni predibattimentali, per l'assunzione della qualità di testimone – "puro" o "assistito" che sia – non rileva soltanto l'atto della deposizione dibattimentale, ma già l'attribuzione dei relativi obblighi, che discendono [...] dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen. formulato all'imputato di reato connesso o collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b) prima delle sue dichiarazioni sulla responsabilità di altri» determina il retroagire di una qualifica processuale che all'atto della prima audizione non può sussistere in quanto mancano alcuni degli elementi necessari al suo definitivo acquisto.

In altri termini, la retroattività dello *status* di testimone assistito determinerebbe la vittoria del "potenziale" sul sostanziale³², nel senso che si affermerebbe *ex post* la sussistenza di una veste processuale in assenza di quei requisiti – anzi evidenziati – che ne fondano l'acquisizione.

Dalle osservazioni effettuate consegue che, ai fini della determinazione del regime delle letture delle dichiarazioni predibattimentali, si dovrebbe perciò guardare alla qualifica rivestita dal soggetto al momento delle stesse. Sotto questo aspetto, pare opportuno distinguere a seconda che colui che si è espresso sulla responsabilità altrui fosse imputato in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, lett. a) ovvero connesso teleologicamente o collegato probationis causa.

Nella prima eventualità, la normativa di riferimento è da rinvenirsi nel secondo comma dell'art. 513 c.p.p. (in ragione dell'espresso rinvio all'art. 210, co. 1 c.p.p.), a prescindere che il soggetto sia stato o meno giudicato con sentenza irrevocabile dopo l'interrogatorio, e quindi indipendentemente dalla circostanza che potesse essere esaminato in dibattimento quale testimone *post iudicatum*; e ciò, perché il soggetto, all'atto delle affermazioni, era imputato in procedimento connesso *ex* art. 12, lett. a) che non poteva assumere, all'epoca, la veste di testimone e non l'ha assunta perché deceduto o divenuto irreperibile. Si può, altrimenti, affermare che la sopravvenienza della morte o dell'irreperibilità abbia cristallizzato la qualifica che il propalante rivestiva al momento delle dichiarazioni.

Le criticità sorgono con riferimento all'imputato in procedimento connesso a norma della lett. c) dell'art. 12 c.p.p. e all'imputato di reato collegato *ex* art. 371, co. 2 c.p.p.; il dato letterale dell'art. 513, co. 2 c.p.p. induce a negare che le due tipologie di imputati anzidetti rientrino nella disciplina apprestata dallo

³² Si tratta di un esito che, come si è avuto modo di sottolineare, è stato deprecato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza del 2006.

stesso. Ritenere, come espresso dai giudici di Palazzo della Consulta nel 2006, che anche la lettura di quanto rilasciato dall'imputato in procedimento connesso teleologicamente o collegato trovi cittadinanza nella disposizione dedicata alle persone indicate nell'art. 210, co. 1 c.p.p. determina un'evidente forzatura della *littera legis* e della volontà legislativa. Non deve dimenticarsi, infatti, che proprio con la L. 63 del 2001 si è proceduto a ridurre l'ambito prescrittivo dell'art. 513, co. 2 c.p.p.³³

Esclusa l'applicabilità dell'art. 513, co. 2 c.p.p., non rimane che ammettere, come effettuato dalla Corte costituzionale, che le dichiarazioni predibattimentali rese dai soggetti indicati dalla lett. b) dell'art. 197-bis c.p.p. – qualora per «per fatti o circostanze imprevedibili, ne [sia] divenuta impossibile la ripetizione» – possano essere lette, e quindi acquisite ai fini di prova, ai sensi dell'art. 512 c.p.p.

La ragione di tale estensione normativa non sarebbe, tuttavia, da rinvenirsi, per le motivazioni che sopra si è tentato di esporre, nella già avvenuta trasformazione in testimone assistito, e neppure nella contiguità con la figura del testimone puro, bensì nella natura di norma generale e di riferimento della disposizione de qua.

D'altra parte, se è vero, come affermato in dottrina³⁴, che con la L. 63 del 2001 il legislatore ha inteso avvicinare le figure soggettive in esame al testimone, deve altresì ricordarsi come sussistano ancora differenze ontologiche fra l'imputato in procedimento connesso o di reato collegato *probationis causa* (anche se già "divenuto" testimone assistito) e il testimone puro: lo si evince dal corredo di garanzie poste a salvaguardia del principio del *nemo tenetur se detegere*, espressamente previste dall'art. 197-*bis* c.p.p.³⁵.

In altri termini, si ritiene che siano la genericità di forma caratterizzante il disposto dell'art. 512 c.p.p. (si parla di "atti"), nonché l'assenza di una limita-

-

³⁸ Giova, sul punto, ricordare che l'art. 513, co.2 c.p.p., prima della riforma sul giusto processo, faceva rinvio all'art. 210 c.p.p. *in toto*, senza limitare il riferimento al primo comma della stessa disposizione.

³¹ Si veda DI PAOLO, *Preziose puntualizzazioni sugli artt. 512 e 513 c.p.p.*, cit., 2577.

Come, tra l'altro, anche evidenziato dalla stessa Corte Cost., § 4.2. Si allude, in particolare, alle tutele sancite dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 197-bis c.p.p.; nello specifico, il co. 3 prevede la necessaria assistenza del difensore per il testimone post iudictaum. Il co. 4 dispone che, nel caso disciplinato dal comma 1, il testimone non possa essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione; nello stesso senso, si estende lo ius tacendi al testimone assistito ex art. 197-bis, co. 2 c.p.p., il quale non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti. Infine, il comma 5 stabilisce l'inutilizzabilità delle propalazioni «contro la persona che le ha rese, nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette».

zione soggettiva dei destinatari (contrariamente a quanto previsto dalla norma che la segue) a permettere la riconduzione all'interno del suo spettro prescrittivo anche delle propalazioni dell'imputato di reato collegato o in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 lett. c) c.p.p., senza la necessità di affermare che tale soggetto ha già acquisito la condizione soggettiva prevista dall'art. 197-bis c.p.p.

Ma, come ben sottolineato sia dal giudice rimettente che dalla Corte costituzionale, all'interno dell'elenco di atti di cui può essere data lettura *ex* art. 512 c.p.p. non si menzionano – come invece viene effettuato nell'art. 513 c.p.p. – quelli formati di fronte al giudice per le indagini preliminari³⁶,

L'essenza dell'esclusione deve rinvenirsi nel novero dei soggetti a cui, tradizionalmente, era riferito l'art. 512 c.p.p.; dal momento che tale disposizione era, nell'intenzione primigenia del legislatore, riferita alle persone che avrebbero potuto acquisire la qualifica di testimone puro, e quindi, potremmo dire, alle persone informate sui fatti, la non menzione degli atti assunti di fronte al giudice per le indagini preliminari si spiega in ragione del fatto che, generalmente, non vi è alcun "colloquio" fra tale autorità giudiziaria e i soggetti che non siano indagati o imputati³⁷. Invero, l'unica occasione, o comunque la più frequente, in cui il giudice per le indagini preliminari entra in contatto con persone che possano dare un proprio contributivo dichiarativo è rappresentata dall'incidente probatorio ex art. 392 c.p.p., ma il relativo verbale rientra ex lege nel fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 431 c.p.p. ³⁸, di talché

⁻

Sul punto si ricorda che nel corso degli anni, l'art. 512 c.p.p. ha visto accrescere l'elenco degli atti a cui può essere data lettura. Al riguardo, BUZZELLI, *Le letture dibattimentali*, Milano, 2000, 89, puntualizza come «ai soli atti del pubblico ministero (art. 505 prog. prel. c.p.p.) sono andati ad aggiungersi, nel testo definitivo, gli atti assunti dal giudice nell'udienza preliminare e, a partire dal 1992, quelli assunti dalla polizia giudiziaria». Infine, con la legge 7 dicembre 2000, n. 397 (la legge che ha dato compiuta disciplina alle investigazioni difensive), sono stati introdotti anche gli atti assunti dai difensori delle parti private.

In questo senso, si era espressa la stessa Corte cost. nell'ord. 112/2006, laddove affermava: «[...]è proprio in funzione di questa condizione soggettiva che gli artt. 512 e 513 cod. proc. pen. hanno rispettivamente calibrato la corrispondente disciplina delle letture: il primo, con riferimento alla condizione delle persone informate sui fatti e che rivestiranno in dibattimento la qualità di testimoni (donde la mancata previsione di dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari nel corso delle indagini)». Della stessa opinione è SANNA, L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi, cit., 148, secondo la quale l'elenco previsto dall'art. 512 non contempla le dichiarazioni rilasciate al giudice per le indagini preliminari a «causa [della] mancanza in capo a tale organo di qualsivoglia potere investigativo e, quindi, [della] difficile configurabilità di un'occasione di dialogo tra questi e le persone informate sui fatti».

^{**} Cfr. Art. 431 c.p.p. ("Fascicolo per il dibattimento"): «Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il ter-

non si pone alcun problema di un'eventuale irripetibilità di quanto ivi contenuto.

Al contrario, molte sono le opportunità di "incontro" fra il giudice per le indagini preliminari e l'indagato/imputato ed è per questo motivo che l'art. 513 c.p.p. contiene un espresso riferimento anche ai «verbali delle dichiarazioni rese [...] al giudice nel corso delle indagini preliminari», quali atti di cui può essere data lettura in casa di impossibilità di ripetizione.

Pertanto, può affermarsi che a determinare la lacuna normativa e un'evidente disparità di trattamento sia stata, non tanto l'introduzione della figura del testimone assistito, ma piuttosto la limitazione soggettiva dei destinatari della disciplina prevista dall'art. 513, co. 2 c.p.p. ai soli imputati in procedimento connesso ai sensi della lett. a) dell'art. 12 (mediante il rinvio all'art. 210, co. 1 c.p.p.).

Siffatto «vulnus»³⁹, però, come correttamente affermato dalla Corte costituzionale, non può essere sanato mediante un'interpretazione estensiva dell'art. 512 c.p.p., in ragione del suo carattere eccezionale⁴⁰, in quanto norma recante precise deroghe al principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova.

L'unico rimedio concretamente prospettabile, oltre ad un intervento del legislatore, era ed è quello della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 512 c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità di acquisire ai fini di prova le dichiarazioni *erga alios* rilasciate, in sede di interrogatorio di garanzia, dall'imputato di reato collegato⁴¹, a seguito degli avvertimenti di cui all'art. 64, co. 3 c.p.p.

Una simile omissione, come correttamente giudicato dalla Corte costituzionale, appare irragionevole e contrastante con l'art. 3 Cost., dal momento che, da un lato, l'art. 512 c.p.p. prevede la possibilità di acquisire atti formati con modalità meno garantiste rispetto a quelle previste per l'interrogatorio di garanzia (si allude a quelli assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministe-

mine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: [...] e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio».

³⁰ Così lo definisce MARANDOLA, Lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni del testimone assistito rese ex art. 294 c.p.p., in www.penaledp.it.

^{**} Nello stesso senso, v. Suraci, *L'istruzione dibattimentale*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da Spangher, Marandola, Garuti, Kalb, vol. II, *Misure cautelari. Indagini. Giudizio*, a cura di Marandola, Assago, 2015, 1280.

⁴ Una simile censura costituzionale può essere rilevata anche con riferimento alla mancata previsione della possibilità di dare lettura alle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato connesso ai sensi dell'art. 12 lett. c) che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, co. 3, lettera c), abbia rilasciato un contributo etero-accusatorio.

ro e dai difensori delle parti); dall'altro, l'art. 513, co.2 c.p.p. permette di dare lettura alle dichiarazioni rilasciate proprio al giudice per le indagini preliminari da parte dell'imputato in procedimento connesso ai sensi della lett. a) dell'art. 12 c.p.p.

4. Considerazioni conclusive. In definitiva, la direzione presa dai giudici di Palazzo della Consulta si configura come la via più fedele al dato letterale¹² per colmare la lacuna normativa causata dalla L. 63 del 2001 e, più in particolare, dalla limitazione soggettiva dei destinatari della disciplina sancita dal co. 2 dell'art. 513 c.p.p.

Se, quindi, la decisione non poteva che essere quella adottata dal Giudice delle leggi, nondimeno si ritiene che le argomentazioni alla sua base vadano in qualche modo precisate o riviste; sul punto, si è avuto modo di sottolineare come il recupero del contributo etero-accusatorio reso dall'imputato di reato collegato non trovi la sua giustificazione nella assunzione della qualifica di testimone assistito, bensì nella natura di norma di riferimento dell'art. 512 c.p.p. e nella circostanza che tale disposizione non è limitata a destinatari specifici, nonostante l'originaria volontà del legislatore fosse quella di considerare l'articolo come unicamente indirizzato alle persone informate sui fatti ed estranee agli stessi.

Tale precisazione, a nostro parere, non integra una questione superflua o ridondante, ma rappresenta un'interpretazione necessitata, dal momento che, diversamente opinando, si realizzerebbe una retroazione di una qualifica processuale esclusivamente potenziale.

Ciò nonostante, non si possono sottacere le probabili prassi distorsive che potranno determinarsi in conseguenza della decisione in commento. *In primis*, si deve notare come la statuizione possa comportare uno snaturamento dell'interrogatorio di garanzia che, da strumento di difesa⁴⁵, diverrebbe occa-

¹² Al contrario, l'ordinanza del 2006 – la quale aveva sancito *in nuce* che l'art. 513, co. 2 c.p.p., in quanto norma riferita ai «soggetti a vario titolo ed in varia forma "compromessi" rispetto al tema del procedimento», si applicava a tutti gli imputati in procedimento connesso o collegato – introduceva un'interpretazione evidentemente forzata, se non contrastante con la *littera legis*. Sul punto, si rimanda alle critiche espresse da DI PAOLO, *Preziose puntualizzazioni sugli artt. 512 e 513 c.p.p.*, cit., 2577.

⁶⁸ Cfr. Cass., Sez. VI, 23 gennaio 2003, in *www.dejure.it*. In questo arresto, la Suprema corte definisce l'interrogatorio di garanzia «anzitutto strumento di difesa» e, proprio in ragione di tale assunto sulla natura dell'atto, fonda l'impossibilità di dare lettura *ex* art. 512 c.p.p. al relativo verbale. Sul punto, in estrema sintesi e senza alcuna intenzione di esaustività, si ricorda che l'interrogatorio *ex* art. 294 c.p.p. è l'istituto che permette, entro termini temporali ridotti, l'instaurazione di un contatto diretto fra il giudice per le indagini preliminari e il soggetto destinatario di una misura cautelare, coercitiva o interdittiva, con il precipuo fine di consentire l'acquisizione di elementi necessari alla valutazione della persistenza dei

sione di indagine. In altri termini, la futura utilizzabilità – naturalmente in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge – delle dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio di garanzia potrebbe indurre il giudice delle indagini preliminari, in caso di propalazioni *erga alios*, a spostare la propria attenzione e le proprie domande sui fatti altrui, rendendo l'interrogatorio un puro strumento investigativo.

Da un altro angolo visuale, si rileva il rischio di legittimare una certa "inattività" del pubblico ministero, il quale invece ha a disposizione numerosi meccanismi per ottenere ulteriori dichiarazioni, determinando tra l'altro la definitiva acquisizione della qualifica di (futuro) testimone assistito. L'imputato in procedimento connesso o di reato collegato probatoriamente che, avvertito ai sensi di legge, abbia fatto riferimento a fatti o circostanze relativi alla responsabilità altrui, infatti non diventa immediatamente testimone assistito; pur tuttavia, costituisce una possibile «fonte di informazioni sommarie», e come tale «è fruibile dagli indaganti»⁴⁴.

In aggiunta, si ricorda che il pubblico ministero ben potrebbe, per cristallizzare il compendio informativo, ricorrere all'incidente probatorio a norma della lett. c) dell'art. 392 c.p.p., che sgancia la possibilità di procedere all'«esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità altrui» dai requisiti di necessità ed urgenza propri dell'istituto de quo⁴⁶.

Ed ecco, quindi, che l'organo dell'accusa – pur avendo numerosi strumenti per garantire l'assunzione di quelle dichiarazioni, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova⁴⁷, o quantomeno per dedicare alla raccolta delle stesse occasioni specificatamente riservate – po-

presupposti della misura stessa. Si veda Giuliani, voce *Interrogatorio di garanzia*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali III, 2010, 756 ss.

⁴⁴ Testualmente, CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, IX ed., 757.

Ovvero dalla presenza degli elementi concreti e specifici che inducano a «ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso» [art. 392, co. 1, lett. b)].

¹⁶ In questo senso si esprime anche IANNONE, *La Consulta amplia le letture per irripetibilità accidentale degli atti predibattimentali. Un rimedio con effetti collaterali pregiudizievoli?*, cit.

^a Nella sua accezione di «contraddittorio forte per l'elemento della prova», in cui le parti partecipano attivamente alla formazione del substrato conoscitivo che può essere utilizzato dal giudice per la propria decisione. Sul concetto di contraddittorio "forte", in contrapposizione al contraddittorio "debole" nella formazione della prova, e sulla scelta operata dal legislatore costituzionale, v. MAZZA, voce *Contraddittorio (Principio del) (diritto processuale penale)*, in *Enc. Dir.*, Annali VII, 2014, 252-254. In senso analogo, in dottrina si è distinto fra dimensione "soggettiva" e dimensione "oggettiva" del contraddittorio, intendendo con la prima il diritto dell'accusato di avere un confronto con il proprio accusatore e con la seconda lo strumento fondamentale, e con il più alto valore epistemologico, di ricostruzione dei fatti. Al riguardo, si rimanda a CONTI, FERRUA, TONINI, sub *Art. 111 Cost.*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., 109-111.

trebbe al contrario fare affidamento sul solo contributo assunto in una sede prettamente difensiva e, quindi, non intervenire più, nonostante le ampie possibilità riconosciutegli.

Non si può fare a meno di osservare come, nel caso che ha dato origine alla questione di costituzionalità, l'imputato di reato collegato dichiarante, S.M.S., fosse stato sentito in sede di interrogatorio di garanzia nel dicembre 2015, per essere scarcerato nel gennaio del 2017: con oltre un anno a disposizione, il pubblico ministero procedente non ritenne né di dover assumere un nuovo interrogatorio, con definitiva acquisizione per S.M.S. della qualifica di (futuro) testimone assistito, né, soprattutto, di avanzare istanza di incidente probatorio. Il che, con tutta evidenza, consente di sollevare più di un dubbio in ordine all'opportunità di tale "inerzia" accusatoria e, dunque, delle prassi distorsive che in questa pronuncia potrebbero trovare (ulteriore) legittimazione.

Concludendo, non si può che convintamente accedere a quanto sostenuto da autorevole dottrina⁴⁸, secondo la quale sarebbe stato certamente preferibile che all'introduzione delle nuove figure soggettive e alla limitazione dei destinatari della disciplina dell'art. 513, co. 2 c.p.p., si fosse accompagnata una modifica dell'art. 512 c.p.p., il quale non può più essere dedicato, come era nelle intenzioni del legislatore, al solo testimone puro.

NICOLÒ DI PACO

⁸⁸ Di questo parere è DI PAOLO, *Preziose puntualizzazioni sugli artt. 512 e 513 c.p.p.*, cit., 2581.